3.1.4 Nome della varietà di vite

a. Può essere indicata solo se:

- il vino è stato elaborato con almeno l’85% di uve di tale varietà (senza includere qualsiasi quantitativo di prodotti vitivinicoli impiegati per l’edulcorazione),
- la varietà di vite determina il carattere specifico del vino,
- il nome della varietà non genera confusione con denominazioni di origine riconosciute o indicazioni geografiche riconosciute.
- Qualora siano indicati i nomi di due o più varietà di uva da vino o i loro sinonimi, il prodotto in questione deve essere stato ottenuto ameno all'85% da tali varietà (senza includere qualsiasi quantitativo di prodotti vitivinicoli impiegati per l’edulcorazione).

Le varietà di uva da vino devono essere indicate in etichetta in ordine decrescente di percentuale utilizzata e con caratteri della stessa dimensione.

Nessuna varietà di uva da vino può figurare sull’etichetta se è stata utilizzata in una proporzione inferiore rispetto a un’altra varietà non indicata in etichetta.

Per garantire il rispetto delle presenti disposizioni, si raccomanda agli Stati di accertarsi della tracciabilità dei volumi di varietà di uva utilizzata/e nel prodotto elaborato.